

Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 700 E 414 CPC

La **dott.ssa Fabiana Maisano**, MSNFBN85D70F158M, nata a Messina (ME) il 30.04.1985 e ivi residente in via Comunale Sperone, rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato e da ritenersi materialmente unita al presente atto, dal sottoscritto procuratore e difensore **Avv. Paolo Giovanni Rotelli**, RTLPGV88L26I199M, FAX: 0902923702, PEC: paolorotelli@pec.giuffre.it , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, via Nino Bixio n. 89, ricorrente;

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, P. Iva 80185250588, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina

NONCHE CONTRO

Tutti i potenziali controinteressati in atti;

PREMESSA

La prof.ssa Maisano è iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) in prima fascia per il territorio dell'ex Provincia di Messina ai sensi dell'art. 4, commi 6, 6 *bis* e 6 *ter* della L. 124/1999, avendo presentato la relativa istanza



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

attraverso apposita procedura informatizzata (v. doc. all. 1a), disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 6/5/2022).

In particolare, la deducente, ha prestato disponibilità per la classe di concorso ADMM sostegno scuola secondaria di primo grado, depositando in data 12.08.2022 la c.d. informatizzazione nomine supplenze (v. doc. all. 1), indicando le sedi di preferenza per il conferimento di incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, ed è stata inclusa nella prima fascia della propria classe di concorso al n. 293 della graduatoria con il punteggio di 45 (v. doc. all. 2).

La deducente è inserita in prima fascia a pieno titolo per la classe di concorso ADMM sostegno scuola secondaria di primo grado in virtù di idoneo titolo di specializzazione (TFA) conseguito entro il 20 luglio (v. doc. all. 11)

In occasione della pubblicazione dei bollettini di assegnazione delle sedi (v. doc. all. 3 – 4 – 5 - 6) la ricorrente ha verificato di essere stata **scavalcata da aspiranti con punteggio inferiore** e di non avere conseguentemente avuto assegnato alcun incarico di supplenza.

Con diffida a firma congiunta con lo scrivente difensore, ha pertanto chiesto l'immediata rettifica delle nomine, con la conseguente assegnazione dell'incarico all'odierna ricorrente (v. doc. all. 7).

Detta diffida è stata riscontrata con p.e.c. (v. doc. all. 8) dall'Ufficio Scolastico che, inopinatamente, ha precisato come ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'O.M.



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

112/2022, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo ed al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatta in relazione alle preferenze espresse, sarà considerata rinunciataria, con la conseguente preclusione della partecipazione ai turni di nomina successivi.

Nella specie è verosimilmente accaduto che, nel corso del terzo turno di nomina, l'algoritmo del software utilizzato per attingere dalle graduatorie GPS abbia "accoppiato" alla sig.ra Maisano la sede di Novara di Sicilia, che non rientrava tra le preferenze espresse dalla ricorrente; ciò presumiamo in quanto detta sede è stata assegnata ad altra insegnante, collocata in graduatoria immediatamente dopo (n. 294).

Dal quarto turno di nomine in poi, il sistema ha attribuito incarichi a docenti con punteggi inferiori e addirittura nelle stesse sedi scelte dalla ricorrente, proprio perché risultata – illegittimamente e illogicamente – rinunciataria.

L'operato dell'Amministrazione è tuttavia illegittimo ed alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto al conferimento di un incarico di supplenza dalla prima fascia GPS della Provincia di Messina per la classe di concorso ADMM sostegno scuola secondaria di primo grado, con la conseguente attribuzione dell'intero punteggio relativo all'incarico ai fini dell'aggiornamento della graduatoria GPS ed al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illecita condotta, da quantificarsi in



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

somma pari alle retribuzioni non percepite; e ciò per le ragioni di seguito esposte in

DIRITTO

Per la procedura di conferimento degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2022/2023, il Ministero ha emanato l'ordinanza ministeriale n. 112/2022, adottando (similmente a quanto aveva fatto per l'A.S. 2021/2022) una procedura informatizzata che opera attraverso un algoritmo ed attribuisce le sedi sulla base della posizione in graduatoria dell'aspirante supplente e le indicazioni preferenziali della sede da questi espresse.

Dunque la convocazione è meramente virtuale e l'assegnazione dell'incarico e la successiva accettazione non avvengono contestualmente.

In buona sostanza, il software "incrocia" la posizione in graduatoria con le preferenze espresse, scorrendo l'elenco delle sedi man mano che esse vengono assegnate; qualora la sede non rientri tra le preferenze espresse dall'aspirante cui l'algoritmo l'aveva assegnata, la graduatoria viene scorsa fino alla fine "saltando" l'aspirante in quel turno di nomina.

A questo punto vale la pena soffermarsi ulteriormente sul meccanismo di assegnazione delle sedi disponibili per le supplenze attingendo alla GPS provinciale.

Teoricamente, l'individuazione delle cattedre "scoperte" dovrebbe avvenire entro



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

una certa data, in modo tale da consentire, per mezzo di un unico turno di nomina, la copertura entro l'inizio dell'anno scolastico.

Tuttavia, ed in pratica, l'Amministrazione effettua diversi turni di nomina (2°, 3°, 4°...) man mano che si rendono "disponibili" ulteriori sedi vacanti.

Coerentemente con la *ratio* sottesa all'istituzione delle graduatorie GPS, il procedimento dovrebbe essere ripetuto *ex novo* per l'eventuale turno successivo di nomina, nel quale ovviamente dovrebbero essere inclusi tutti gli aspiranti in precedenza non "riscontrati" da una conforme scelta della sede.

Ciò che appare ovvio, tuttavia, tale non è evidentemente per l'Amministrazione intimata, che ritiene preclusiva di ulteriori partecipazioni ai successivi turni di nomina la circostanza che l'aspirante non abbia scelto, tra tutte, anche la sede che l'algoritmo le avrebbe assegnato nel turno precedente.

Secondo l'opinamento del Ministero, in definitiva, ci troveremmo di fronte ad un vero e proprio meccanismo sanzionatorio che obbliga l'aspirante ad accettare il "rischio" di essere assegnato a sedi lontane dal proprio domicilio, pena l'esclusione dalla procedura.

Si tratta allora di verificare se tale *modus operandi* trovi legittimazione nel sostrato normativo.

Per quanto qui ed ora rileva, l'art. 12, comma 3 della citata ordinanza ministeriale prevede che "*attraverso la procedura informatizzata, gli aspiranti possono indicare, con*



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto”; il successivo comma 4 che “la mancata presentazione dell’istanza...costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi...da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo.

***Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e le classi di concorso/ tipologie di posti cui abbia titolo e al proprio turno non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi ed alle classi di concorso/tipologie di posti per cui non abbia espresso preferenza.** Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”.*

È evidente che la pur infelice tecnica normativa adottata supera agevolmente l’apparente contraddizione tra il primo ed il secondo periodo del comma 4 (costituisce rinunzia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi...sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi...per cui non abbia espresso preferenza) e quello (assai criptico) finale (ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento).

*Ora a noi pare che un’interpretazione ragionevole della normativa regolamentare, ossequiosa dei principi dettati dalla legislazione vigente *in subiecta materia*, oltre che*



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

dei dettami costituzionali, imponga di valorizzare il tenore letterale del primo periodo del comma 4 dell'art. 12 citato, da cui si evince che la mancata indicazione di alcune sedi nella domanda di partecipazione comporta la rinuncia esclusivamente per quelle sedi non indicate.

L'esclusione dall'intera procedura (e dunque dai turni successivi di nomina) non può invece che riguardare l'ipotesi in cui non venga presentata istanza ovvero quella di rinuncia all'incarico già conferito.

La giurisprudenza di merito, con riferimento ad analoga criptica disposizione contenuta nel D.M. 242/2021 (disciplinante il reclutamento per l'A.S. 2021/2022) ha avuto modo di sottolineare come tale interpretazione sia l'unica legittimamente ipotizzabile, dal momento che, diversamente ragionando, tutti gli aspiranti docenti sarebbero indotti, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, ad indicare nella domanda tutte le sedi (anche quelle non desiderate) proprio nel tentativo di evitare una esclusione "a sorpresa", con la conseguenza di rinunciare poi successivamente ove la sede assegnata in concreto risultasse non gradita, con un evidente appesantimento dell'intero sistema di nomine. Inoltre, proprio in considerazione della ratio sottesa alla previsione in esame, deve ritenersi che la sanzione della esclusione dalla procedura può ritenersi giustificata solo per le ipotesi della rinuncia ad una proposta di assunzione ovvero di assenza alla convocazione, in quanto tali condotte sono astrattamente idonee a creare un



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

disservizio nei termini indicati. (Trib. Cosenza, 2/11/2022)

Ma v'è di più: l'esclusione dalla procedura, diversamente opinando, sarebbe il frutto del "caso", dal momento che il meccanismo sanzionatorio troverebbe applicazione unicamente nell'ipotesi in cui, nel turno di nomina, l'algoritmo assegnasse una sede non selezionata dall'aspirante; e comporterebbe l'ancor più assurda conseguenza di assegnare sedi disponibili (indicate in domanda) ad aspiranti "più fortunati", ma con punteggio inferiore a quello dell'escluso, come poi è avvenuto nella fattispecie.

Peraltro, non è nota la ragione per cui le sedi non risultino tutte disponibili già al primo turno di nomina, né il meccanismo (tutt'altro che automatico) attraverso cui vengano inserite le nuove sedi nei successivi turni di nomina.

Ci pare dunque di poter affermare che **un siffatto sistema affiderebbe alla "roulette" (nel migliore dei casi) la qualità dell'insegnamento nelle scuole italiane**, prescindendo totalmente dal criterio meritocratico del punteggio in graduatoria, l'unico in grado di soddisfare i principi, costituzionalmente garantiti, di cui agli **artt. 3, 51 e 97 della Costituzione**, oltre che l'interesse generale della collettività a che gli incarichi di insegnamento vengano ricoperti dai migliori.

Ne consegue la necessità che Codesto Giudicante interpreti la normazione secondaria in conformità ai **principi costituzionali e della legislazione vigente** (che **consente una deroga al criterio meritocratico** unicamente **nelle ipotesi**



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

di riserve e precedenze ex L. 104/1992, condizione nella quale peraltro la ricorrente versa) ovvero ancora disapplichi l'atto amministrativo che preclude l'accertamento del diritto della ricorrente al conferimento dell'incarico (Cass. SS.UU. ord. 17123/2019).

Alla prof.ssa Maisano va riconosciuto il diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso ADMM sostegno scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Scolastico "Foscolo" di Messina, che è stato invece assegnato ad aspirante collocato in posizione deteriore in graduatoria, nel IV turno di nomine (v. all. 3 pag. 14 rigo 1) sede tra l'altro scelta dalla deducente (v. all. 1 pag. 6 punto 10) previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'ambito provinciale di Messina (ed, ove occorra, dell'O.M. 112/2022), nella parte in cui hanno attribuito tutti gli incarichi indicati a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e collocati in posizione inferiore nella graduatoria GPS.

Tante altre sedi disponibili dal IV turno in poi, scelte espressamente dalla deducente, sono state attribuite a docenti con punteggio e posizione inferiore.

Sul punto, lo stesso MIUR ha specificato che *"La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o*



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente. La mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/2022" con nota del 29.07.2022 prot. n. 28957 (v. doc. all. 10).

Le nomine, com'è noto, vengono fatte sulle risultanze di un algoritmo; a tal proposito, la Giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici purchè assicurino determinate garanzie, e segnatamente: 1) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; 2) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità delle scelte e degli esiti affidati all'algoritmo; 3) la verifica e sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (*ex multis* Consiglio di Stato, sent. nn. 2270/19, 8472/19, 8474/19 e 881/19).

Nel caso de quo, tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati in quanto sono stati pubblicati diversi bollettini di nomine senza che sia stato chiarito il "modus operandi" dell'algoritmo e senza che sia mai stata fornita una motivazione sul perché siano stati assegnate sedi a docenti con punteggio inferiore.

Nel caso in cui – come abbiamo, con sforzo, tentato di capire – la deducente sia



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

stata ritenuta rinunciataria in quanto l'algoritmo le avrebbe assegnato la sede di Novara di Sicilia (o altra non richiesta) si osserva che non può mai essere considerata rinunciataria in generale ma, casomai, avrebbe rifiutato di partecipare alla procedura per quella specifica sede ma non all'intera procedura (v. Trib. Latina, Ordinanza del 14.02.2022).

L'illegittimità dell'esclusione ha comportato pregiudizi sotto un duplice profilo: alla carriera, non potendosi la ricorrente attribuire il punteggio che sarebbe derivato dall'incarico di supplenza, ed al patrimonio, non percependo lo stipendio cui avrebbe avuto diritto ove avesse ottenuto l'incarico, che andranno risarciti, dovendosi accontentare e sperare in qualche chiamata da G.I.

- SUL PERICULUM IN MORA

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "*periculum in mora*", per l'emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l'assorbenza del *fumus boni iuris* sul *periculum*, nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge non v'è *periculum* che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del *periculum* in mora stesso rispetto al *fumus boni iuris*. Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del *fumus boni iuris*, rispetto al



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

quale è anche sufficiente un livello di *periculum* in mora di minore spessore.

Ad ogni modo, nel caso di specie è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato al ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il proprio diritto a poter ottenere incarichi.

Invero, la condotta illegittima e illogica del Ministero resistente ha già fatto insorgere il danno laddove ha assegnato cattedre a docenti con punteggio inferiore con la doppia beffa che da un lato la ricorrente non ha potuto ottenere l'incarico per tutto l'anno e conseguente le viene a mancare la retribuzione e la possibilità di fare il punteggio intero (dovendo sperare in chiamate da G.I. per brevi supplenze e in posti non di primaria scelta) dall'altro il punteggio viene invece assegnato ai docenti diretti concorrenti della deducente con punteggio inferiore che, quindi, potranno scavalcarla in graduatoria in virtù dell'illegittima condotta avversaria.

Non v'è chi non veda come si sia già configurato e continua a configurarsi un grave e irreparabile pregiudizio con evidente danno alla professionalità non risarcibile per equivalente.

Quanto sin qui sostenuto è stato pienamente condiviso dalla giurisprudenza di merito, in particolare il Tribunale di Cagliari, che ha già avuto modo di affrontare la tematica e riconosciuto, con ordinanza del 07.12.2022, il diritto della ricorrente ad essere assegnata fino al termine delle attività didattiche in una delle scuole



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

scelte e assegnate a docenti con punteggio inferiore (v. doc. all. 9).

Anche il Tribunale di Velletri, con provvedimento n. 5211 del 07.12.2022, ha riconosciuto l'illegittimità dell'algoritmo per non aver considerato il punteggio come elemento essenziale!

Il Tribunale di Velletri ha inoltre accolto la tesi affermando che “*quanto al periculum l'attesa della definizione di un ordinario giudizio determinerebbe un evidente **danno alla professionalità**, derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando **punteggio di servizio**, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, verrà via via aumentando il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito*”.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Tribunale del Lavoro di Velletri ha riconosciuto il diritto del docente all'**assegnazione di uno degli incarichi, al 30 giugno o al 31 di agosto 2023**, illegittimamente attribuito dal Ministero a docenti con punteggio inferiore nei bollettini pubblicati all'inizio dell'anno scolastico.

Sotto tale profilo in numerose pronunce codesto Tribunale ha correttamente accolto la domanda cautelare in virtù del danno alla professionalità non risarcibile per equivalente che è configurabile nel caso odierno per quanto sopra detto.

CIO' PREMESSO



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

La prof.ssa Maisano, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, con quest'atto

CHIEDE

che il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettate, voglia accogliere le seguenti principali domande e

CONCLUSIONI

- 1) in via cautelare: accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al conferimento di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche dalla prima fascia della graduatoria GPS dell'ambito provinciale di Messina per la classe ADMM sostegno scuola secondaria primo grado ed assegnarla, previa disapplicazione dei relativi bollettini di nomina, un Istituto scelto dalla deducente con istanza del 12.08.22 e assegnato a docenti con punteggio e posizione inferiore;
- 2) nel merito e per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illecita condotta dell'Amministrazione intimata, da quantificarsi nelle retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL, con interessi di legge fino al soddisfo;
- 3) condannare altresì il Ministero a riconoscere alla ricorrente l'intero punteggio relativo all'incarico non attribuito, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, o,



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

in subordine, condannarlo a risarcire il danno da perdita di *chance*, da liquidarsi equitativamente;

4) con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI
NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.**

VISTO il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c.;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO

Parte ricorrente

CHIEDE

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR al quale richiedere la pubblicazione degli atti.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la causa ha valore indeterminabile ma il ricorrente è esonerato avendo un reddito familiare inferiore ad Euro 35.240,04 (v. doc. all.);

Unitamente al presente atto si producono i seguenti documenti:

procura; esenzione c.u.;

- 1) Informatizzazione nomine supplenza; 1.a) Istanza inserimento GPS;
- 2) Punteggio e posizione graduatoria;
- 3) IV turno di nomine;
- 4) V turno di nomine;
- 5) VI turno di nomine;
- 6) VII turno di nomine;
- 7) Diffida
- 8) Riscontro;
- 9) Ordinanza Trib. Cagliari;
- 10) Nota MIUR prot. 28957 del 29.07.22;
- 11) Autocertificazione titolo di accesso specializzazione sostegno (TFA)

Messina, 22.12.2022

Avv. Paolo Giovanni Rotelli

